



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle attività produttive, recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Repertorio atti n. *2362* del *24 NOVEMBRE 2005*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 24 novembre 2005

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposto di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle attività produttive, recante modifiche al predetto D.M. 5 febbraio 1998, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2005/6460/B09 del 19 luglio 2005;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 26 luglio 2005 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno manifestato l'impossibilità, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, di esprimere un compiuto parere tecnico sul provvedimento;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 13 settembre 2005, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

emendamenti allo schema di decreto, concordando col rappresentante del Ministero dell'ambiente una serie di modifiche al testo;

VISTA la stesura dello schema di decreto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso con nota prot. n. GAB/2005/7819/B09 del 16 settembre 2005, recependo buona parte di quanto concordato nella precedente riunione tecnica, nonché una ulteriore richiesta emendativa formulata dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 22 settembre 2005, ha rinviato l'esame dello schema di decreto in oggetto;

VISTA la stesura dello schema di decreto che il Ministero dell'ambiente e quello delle attività produttive, congiuntamente, hanno trasmesso il 12 ottobre 2005;

TENUTO CONTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 13 ottobre 2005;

CONSIDERATO che il 16 novembre 2005 si è tenuto un nuovo incontro tecnico, al quale hanno partecipato rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle attività produttive, nel corso del quale le Autonomie regionali hanno concertato con i Ministeri presenti alcuni emendamenti al richiamato testo trasmesso il 12 ottobre 2005, condizionando il parere favorevole all'accoglimento degli stessi nella stesura definitiva dello schema di decreto;

VISTA la nota prot. n. 805/DG del 17 novembre 2005 con cui la Regione Calabria, coordinatrice per l'ambiente, ha formalizzato tali emendamenti;

VISTA la stesura definitiva dello schema di decreto (allegato sub A), pervenuta il 23 novembre 2005 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2005/9913/B09 e diramata in pari data con nota prot. n. 5513/05/3.3.9.3.1 dalla Segreteria di questa Conferenza, la quale recepisce gli emendamenti concertati con le Regioni e le Province autonome,

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso sul predetto schema di decreto;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER RAPPORT
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
nell'ultima stesura del testo (allegato sub A), di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

**Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
di concerto
con il Ministro della salute e il Ministro delle attività produttive**

Visto il decreto 5 febbraio 1997, n. 22, recante «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'art. 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

- a) le quantità massime impiegabili;
- b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni di utilizzo degli stessi;
- c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;

Considerato che ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate, e che pertanto a tali fini è necessario fissare i limiti di emissione per ciascuna delle attività di recupero predette;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica Italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;

Considerata altresì la necessità di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del ;

Decreta:

All'articolo 1, comma 3, lett. a) del DM 5 febbraio 1998, le parole da "dalla legge 10 maggio 1976, n. 319" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni".

All'articolo 5, comma 2 del DM 5 febbraio 1998, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

"e) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito."

L'articolo 6 del DM 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Messa in riserva)

1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati dal presente decreto è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo.
2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi individuati dal presente decreto e sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva".
3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi individuati dal presente decreto e sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente decreto. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% **fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.**
4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero

- nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente decreto.
 8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita e/o selezione e/o frantumazione e/o macinazione e/o riduzione volumetrica dei rifiuti.

L'articolo 7 del DM 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Quantità impiegabile)

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 **del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni**, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.
3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti."

L'articolo 8 del DM 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Campionamenti e analisi)

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformità alla norma UNI 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta.
6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3



comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni.”

L'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Test di cessione)

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente decreto.
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.”


All'articolo 11 del DM 5 febbraio 1998, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

- “4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, **fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.**”
- “5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”
- “6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.”

Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

“Art. 11-bis

1. Le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i



criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti regolamentati dal presente decreto, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente."



Modifiche all'Allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998

Al punto 1.1.1 le parole da “(industria cartaria” a “distribuzione di giornali” sono soppresse.

Al punto 1.1.1 le parole da “raccolta differenziata” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio”.

Al punto 1.1.2 le parole da “fustellati” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643”.

Al punto 1.1.3, lett. b) le parole “carta e cartoni collati”, “pergamena vegetale e pergamino”, “carta e cartoni cerati e paraffinate” sono soppresse

Al punto 2.1 è aggiunto il codice [101112].

Al punto 3.1.3, lett. c) dopo le parole “materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,” è aggiunta la seguente: “eventuale”.

Al punto 3.2.3, lett. c) dopo le parole “materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,” è aggiunta la seguente: “eventuale”.

Al punto 3.3.3 all'inizio è aggiunta la seguente parola: “eventuale”.

Al punto 3.7.3, lett. a) dopo le parole “riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione,” è aggiunta la seguente: “eventuale”.

Al punto 3.11.2 le parole “Ag \geq 5%” sono sostituite dalle seguenti: “Ag \geq 5‰”.

Al punto 4.4.3, lett. b) dopo le parole “conglomerati cementizi” è aggiunta la seguente: “e bituminosi”.

Al punto 4.4.4, lett. b) dopo le parole “conglomerati cementizi” è aggiunta la seguente: “e bituminosi”.

Il punto 4.7.3 è sostituito dal seguente: “4.7.3 *Attività di recupero*: a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]; b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]”.

Il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente: “4.7.4: *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate”.

Al punto 5.1 dopo le parole “5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,”.

Al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole “e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”.

Al punto 5.2.3 le parole “separazione dei componenti pericolosi” sono soppresse.

Al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] è sostituito dal codice [R4].

Al punto 5.18 il codice [100209] è sostituito dal codice [100299].

Al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c).

Al punto 6.1 è aggiunto il codice [170203].

Al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole “; attività di costruzione e demolizione”.

Al punto 6.1.3 le parole da “macinazione” a “separazione” sono sostituite dalla seguente: “trattamento”; le parole “contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate”.

Al punto 6.1.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate”.

Al punto 6.2 è aggiunto il codice [170203].

Al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole “; attività di costruzione e demolizione”.



Al punto 6.2.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate".

Al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate".

Al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione," è aggiunta la seguente: "eventuale".

Il punto 7.1.3 è sostituito dal seguente: "7.1.3 Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5])."

Il punto 7.1.4 è sostituito dal seguente: "7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205".

Al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da "cessione" fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]".

Al punto 7.6.3, lett. a) dopo le parole "a caldo" sono aggiunte le seguenti "e a freddo".

Al punto 7.6.3 è aggiunta la seguente lettera c): "c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]".

Al punto 7.6.4 è aggiunta la seguente lettera b): "b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate".

Al punto 7.10.3, lett. f) le parole "burattatura e barilatura" sono sostituite dalle seguenti: "burattatura e/o barilatura".

Al punto 7.11 i codici [170107][170504] sono sostituiti dal codice [170508].

Al punto 7.14.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco".


Al punto 7.15.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco".

Al punto 7.31 le parole "terre e rocce da scavo" sono soppresse; il codice [170504] è soppresso.

Al punto 7.31.1 le parole "attività di scavo" sono soppresse.

Al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte" fino alla fine sono soppresse.

Al punto 7.31.3, lett. b) le parole "di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse.



Al punto 7.31.3 è aggiunta la seguente lettera c): “c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo il allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].”

Al DM 5 febbraio 1998 è aggiunto il seguente punto 7.31-bis:

“7.31-bis **Tipologia**: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 **Provenienza**: attività di scavo.

7.31-bis.2 **Caratteristiche del rifiuto**: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia.

7.31-bis.3 **Attività di recupero**:

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo il allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti**: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.”

Al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] è sostituito dal codice [R3].

Al punto 8.2 è aggiunto il codice [040222].

Al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3].

Al punto 9.6.3, lett. a) è aggiunto il codice [R3].

Al punto 9.6.3 prima delle parole “recupero nell’industria del pannello” è aggiunta la lettera dell’elenco puntato “c”).

Al punto 11.1.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9].

Al punto 11.3.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9].

Al punto 11.4.1 le parole “di cui al punto 11.11.3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 11.1.3”.

Al punto 11.8 le parole “lolla di riso” sono soppresse.

Al punto 11.8 il codice [020304] è soppresso.

Al punto 11.8.1 le parole “industria agroalimentare” sono soppresse.

Al punto 11.8.2 le parole “durante la sgranatura del riso e” sono soppresse.

Al punto 11.11.1 dopo la parola “alimentari” sono aggiunte le seguenti “e della raccolta differenziata di rifiuti urbani”.

Al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] è soppresso.

Al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] è sostituito dal codice [R9].

Al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi “[con esclusione dei rifiuti 030303]” sono sostituite dalle seguenti: “[con esclusione dei rifiuti 030311]”.

Al punto 12.1.3, lett. f) dopo la parola “utilizzo” è soppressa la lettera “e”; dopo “27%” è aggiunta la seguente parola: “minimo”.

Al punto 12.1.3, lett. f) dopo le parole “(il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione del parametro COD”; le parole tra parentesi “[con esclusione dei rifiuti 030303]” sono sostituite dalle seguenti: “[con esclusione dei rifiuti 030311]”.

Al punto 12.2.3 è aggiunta la seguente lettera c): “c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d’alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]”.

Al punto 12.5.2 le parole “stirene < 500 ppm sul secco” sono sostituite dalle seguenti: “stirene < 50 ppm sul secco”.

Al punto 12.7.3, lett. c) le parole “preparazione di miscele e conglomerati destinati a” sono soppresse.



Al punto 12.13.2 dopo le parole "materiali ferrosi" sono aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%".

Al punto 13.2.2 le parole "PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb" sono sostituite dalle seguenti: "PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco"; le parole "PCB, PCT < 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT < 5 ppm sul secco".

Al punto 13.4.2 il codice [R5] è soppresso.

Al punto 13.4.3, alla fine è aggiunto il codice [R5].

Al punto 13.6.3, lett. c) dopo le parole "formazione di rilevati" è aggiunto il codice [R5].

Al punto 13.6.3, lett. c) dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati".

Al punto 13.6.3, lett. c) le parole "con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato" sono soppresse.

Al punto 13.7.3, lett. c) dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati".

Al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] è sostituito dal codice [R5].

Al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo diretto" sono sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica".

Al punto 13.20 i codici [150102][150104][150106] sono sostituiti dai codici [080318][160216].

Al punto 13.21.3 dopo le parole "(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri".

Al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" è soppressa.

Al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "o speciali non pericolosi".

Al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti".

Al punto 14.1.2 le parole da "Nella produzione" fino a "pneumatici fuori uso" sono soppresse.

Al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" sono aggiunte le seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1".

Al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" è aggiunto il codice [R3].

Al punto 14.1.3 le parole da "Il combustibile" fino a "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse.

Al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione" sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed".

Al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione di biogas" è aggiunto il codice [R3];

Al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato 3 al presente D.M." sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente D.M."

Al punto 16.1, lett. l) il codice [200101] è sostituito dal codice [200201].

Al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica" è aggiunto il codice [R3].

Al punto 17.1.3 dopo le parole "gas di pirolisi e gassificazione" è aggiunto il codice [R3]; le parole "alla voce 12 dell'allegato 3 al presente D.M." sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente D.M."

Al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" è soppressa la lettera "è".

Al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499][020799].

Ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12.3 è aggiunto il codice [R3].



Modifiche all'Allegato 2, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998

Al punto 1.2 dopo le parole "con le seguenti caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1"

Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro "umidità" è innalzato dal 30% al "40%".

Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 11" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12".

Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 14" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13".



L'allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Tabella

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	200
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10
Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo totale	µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/l Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
Amianto	mg/l	30
COD	mg/l	30
PH		5,5 > 12,0

In sede di approvazione del progetto di cui all'art. 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto."



Al DM 5 febbraio 1998 è aggiunto il seguente allegato 4:

"ALLEGATO 4
Suballegato 1

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI
CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria cartaria	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	120.000
	8.2	[040221] [040222]	Peluria e pelucchi tessili	100
	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	20.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	Fanghi da industria cartaria	2.000
Industria delle materie plastiche	5.6	[160214] [160216] [200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200
	5.8	[160216] [160118] [160122] [170401] [170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	60.000
	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	20.000
	6.5	[070213] [120105] [160119]	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	1.000
	6.6	[070213] [120105] [160119]	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	200
	6.8	[070299]	Polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto	200
	6.11	[070213] [070299] [120105] [160119]	Pannelli sportelli auto	1.000
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	450
Produzione ABS	6.3	[070212]	Fanghi polimerici di ABS	4.800
Industria dei collanti e degli adesivi	8.8	[040108] [040199]	Carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzamatura in pelo	40.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria tessile	8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	3.800
	8.9	[191208] [200110] [200111]	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	2.000
Industria conciaria	8.1	[040199]	Olio di follone	13.670
	8.5	[040109] [040199]	Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio	18.000
	8.6	[040108] [040109]	Scarti solidi conciati al vegetale	18.000
	8.7	[040108] [040199]	Rifiuti di smerigliatura, rasatura	18.000
	11.14	[020299] [060314]	Reflui di cloruro di sodio in soluzione	2.600
Industria del legno	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	495.000
	9.2	[030101] [030105]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	25.000
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	1.000
Industria della gomma	10.1	[070299] [160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	3.500
Industria saponiera e dei tensioattivi	11.11	[020304] [200125]	Oli esausti vegetali ed animali	4.000
Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche	11.6	[020703]	Tartaro grezzo	5.500
Produzione di compost di qualità	16.1, lett. a)	[200108] [200302]	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200
	16.1, lett. b)	[020103]	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	500
	16.1, lett. c)	[030101] [030105] [030301]	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	200
	16.1, lett. d)	[020304] [020501] [020701] [020702] [020704]	Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	12.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	16.1, lett. e)	[040221]	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	500
	16.1, lett. f)	[040221]	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	500
	16.1, lett. g)	[020106]	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	100
	16.1, lett. h)	[030101] [030199] [150103] [200138]	Scarti di legno non impregnato	500
	16.1, lett. i)	[150101] [200101]	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	100
	16.1, lett. l)	[200201]	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	7.500
	16.1, lett. m)	[020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190605] [190606] [190805] [190812] [190814]	Fanghi di depurazione delle industrie alimentari	22.500
	16.1, lett. n)	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	5.000
Produzione di fertilizzanti	18.2	[040101] [040221] [040222]	Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	1.300
	18.3	[040101]	Scarti solidi della lavorazione conciaria	18.000
	18.4	[020499] [020702] [020799]	Borlande	9.000
	18.7	[020402]	Calce di defecazione e ceneri di calce	9.000
	18.11	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine animale	9.000
	18.12	[020106]	Deiezioni animali	21.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Impianti di raffinazione degli oli	11.1	[020303] [020399]	Morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, pannelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali	4.000
	11.3	[020399]	Carte esauste da filtrazione oli	4.000
	11.11	[020304] [200125]	Oli esausti vegetali ed animali	6.500
Produzione di lettieri per allevamenti zootecnici	8.2	[040221] [040222]	Peluria e pelucchi tessili	1.500
	11.8	[040221]	Guscetta di cotone	270
Industria metallurgica	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	70.000
	3.3	[150104] [150105] [150106] [191203]	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo	15.000
	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	3.000
	4.3	[100601] [100602] [100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	3.000
	4.5	[110502]	Schiumature povere di Zn	9.000
	4.6	[110299] [110599]	Polveri di zinco e colaticci di recupero	500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	3.000
	5.2	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	6.300
	5.7	[160216] [170402] [170411]	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	100
Industria metallurgica	5.8	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	5.11	[100699] [101099]	Terra di rame e di ottone	300
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	500
Industria metallurgica per i metalli preziosi	3.4	[110299] [120103] [120104] [200140]	Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	500
	3.8	[120103] [120104] [150203] [190812] [190814]	Puliture di industrie dei metalli preziosi	500
	3.9	[100701] [100702] [161102] [161104]	Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	500
	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	500
	3.12	[110299] [120103] [120104] [200140]	Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	500
	5.4	[160801]	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc., sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.6	[160214] [160216] [200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	1.100
Industria siderurgica	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	145.000
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	100
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	500
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	25.000
Industria chimica per il recupero dei metalli	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	500
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	500
	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	70
	4.3	[100601] [100602] [100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	2.000
Trattamento prodotti metallici per il reimpiego	3.5	[150104] [200140]	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	300
	3.6	[200140]	Pallini di piombo rifiuti	510
Impianti di disassemblaggio apparecchiature per il recupero dei componenti riutilizzabili	5.16	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	55.000
Industria vetraria	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	35.000
Industria delle costruzioni	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	200
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	4.500
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	350
	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	500
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	450
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	3.000
	7.26	[070199]	Rottami di quarzo puro	950
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	5.900
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	5.000
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.5	[101099] [101299]	Sabbie esauste	500
	7.6	[170302] [200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	97.870
	7.8	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	5.000
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	400
	7.12	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	Calchi in gesso esausti	150
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	4.500
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	10.000
	7.22	[060899] [100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	50
	7.27	[100208] [100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	370
	10.1	[070299] [160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	3.000
	11.11	[020304] [200125]	Oli esausti vegetali ed animali	1.000
	12.11	[100212] [120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	12.12	[100214] [100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	5.830


Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	2.020
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	100
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	10.000
	13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	3.000
Produzione di conglomerati cementizi	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	200
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	8.800
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	90.000
	7.8	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	15.000
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
Produzione di conglomerati cementizi	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calceare	28.000
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	230.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.100
	7.27	[100208] [100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	100
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	22.000
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	47.540
Produzione di conglomerati cementizi	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	47.540
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	128.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100
Produzione di conglomerati bitumunosi	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	500
	4.2	[100701]	Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi	8.800
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	500
	7.6	[170302] [200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	50.230
Produzione di conglomerati bitumunosi	7.8	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	400
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	100
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	300



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.24	[050699] [061399] [100199]	Scorie vetrose da gassificazione di carbone	100
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	7.27	[100208] [100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	2.500
	12.12	[100214] [100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	8.800
Cementifici	1 Allegato 2	[191210]	Combustibile derivato da rifiuti	10.000
	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	10.700
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	30.000
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	15.000
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	25.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	500
Cementifici	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	40.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	2.000
	7.5	[101099] [101299]	Sabbie esauste	5.000
	7.7	[050110] [060503] [070712]	Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali	2.500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.8	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	2.700
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	2.000
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.560
	7.12	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	Calchi in gesso esausti	1.000
	7.13	[101399] [170802]	Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	9.000
	7.14	[010504] [010507] [170504]	Detriti di perforazione	10.000
	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	500
	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	300
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	10.000
	7.22	[060899] [100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	3.500
Cementifici	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	73.000
	7.28	[160801] [160803] [160804]	Supporti inerti di catalizzatori	2.000
	7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	56.950
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	500
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	61.000
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	25.000
	12.5	[010413]	Marmoresine	25.000
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	2.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	5.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	1.620
	12.11	[100212] [120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
	12.12	[100214] [100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	200
Cementifici	12.13	[190802] [190902] [190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.14	[060503]	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	1.000
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	6.000
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.500
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	165.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.3	[190112]	Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR	12.000


Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	13.5	[061199] [100299]	Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici	8.000
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	40.000
	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	2.000
	13.9	[060503] [061399]	Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio	500
	13.10	[060314]	Biscotti fluoridrici	4.800
	13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	5.000
	13.16	[010399] [060314]	Rifiuti di minerali di bario ridotti	1.000
	13.18	[060316]	Polveri di ossido di ferro	5.000
	13.26	[010410] [100318] [110203] [161102]	Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio	2.000
	13.27	[101203] [101205] [101210]	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	800
Industria per la produzione di argilla espansa	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	2.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
Industria lapidea	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	22.000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	Sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	46.950
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfidi di laterizio cotto ed argilla espansa	46.950
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
Industria ceramica	7.3	[101201] [101206] [101208]	Sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	54.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	9.000
	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	5.300
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce di scavo	5.300
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	2.700
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	73.600
Industria dei laterizi	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	77.620
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	25.000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	1.810
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	5.000
	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	1.000
	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	8.000
	7.19	[060314] [060316] [060399] [060499]	Inerti da tinkal	2.500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	5.000
	7.27	[100208] [100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	7.000
	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	2.220
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	2.220
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria dei laterizi	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	7.000
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	10.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	12.11	[100212] [120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	7.000
	12.12	[100214] [100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	6.990
	12.13	[190802] [190902] [190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.18	[040106]	Fanghi di depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccati	1.500
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	3.000
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	6.740
	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	2.500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
sottofondi stradali	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	500
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.580
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	1.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	8.800
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	1.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	10.000
	7.5	[101099] [101299]	Sabbie esauste	5.000
	7.6	[170302] [200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	85.000
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	5.000
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	5.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.500
	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	15.000
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	66.150
	12.11	[100212] [120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	2.000
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
Utilizzo dei rifiuti per la copertura di discariche	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	8.800
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	7.14	[010507] [010504] [170504]	Detriti di perforazione	300
	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	300
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.400

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	Fanghi da industria cartaria	21.560
Rigenerazione cartucce toner e inchiostri per stampa	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	20.000
Rigenerazione macchine fotografiche monouso	13.20	[080318][160216]	Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi	100
Processi di recupero dei catalizzatori	13.22	[090110] [090112]	Macchine fotografiche monouso	10
	5.3	[160803] [160804]	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	20
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	5.5	[160801]	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	100
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	15.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.500
	7.14	[010502] [010599] [170504]	Detriti di perforazione	20.000
	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	20.000
	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	60.000
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	20.000
	7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	50.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	20.000
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
Produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR)	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000
Produzione di biogas	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	500
Messa in riserva	13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	5.000
	14.1	[070213] [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [160103] [160119] [170201] [170203] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [200203] [200301]	Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata	80.000
	15.1	[020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805] [200108] [200201] [200302]	Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica	10.000
	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	18.000
	1.2	[150203]	Scarti di pannolini e assorbenti	500
	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	120.000
	2.2	[150107] [200102]	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	1.000




Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	2.3	[101199]	Rottame fine di cristallo	1.500
	2.4	[170202] [200102]	Rifiuti di fibre di vetro	6.290
	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	28.000
	3.3	[150104] [150105] [150106] [191203]	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo	4.800
	3.4	[110299] [120103] [120104] [200140]	Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	500
	3.5	[150104] [200140]	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	20.000
	3.6	[200140]	Pallini di piombo rifiuti	2.000
	3.7	[110299] [120103] [120199]	Rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri	5.000
Messa in riserva	3.8	[120103] [120104] [150203] [190812] [190814]	Puliture di industrie dei metalli preziosi	500
	3.9	[100701] [100702] [161102] [161104]	Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	8.000
	3.10	[160605] [200134]	Pile all'ossido di argento esauste	10

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	100
	3.12	[110299] [120103] [120104] [200140]	Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	7.170
	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	3.500
	4.3	[100601] [100602] [100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	30
	4.4	[100201] [100202] [100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	3.500
	4.5	[110502]	Schiumature povere di Zn	150
	4.6	[110299] [110599]	Polveri di zinco e colaticci di recupero	40
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	860



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	5.000
	5.2	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	6.300
Messa in riserva	5.3	[160803] [160804]	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	25
	5.4	[160801]	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc., sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	25
	5.5	[160801]	Marmite catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	10
	5.6	[160214] [160216] [200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	20.000
	5.7	[160216] [170402] [170411]	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	750
	5.8	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.000
	5.9	[160216] [170411]	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b), e metallico (c)	100
	5.10	[110299] [120103] [120104] [120199]	Fini di ottone e fanghi di molazza	100
	5.11	[100699] [101099]	Terra di rame e di ottone	200
	5.12	[101003] [101010] [101012]	Rifiuto di trattamento di scorie di ottone	100
	5.13	[101099]	Ferro da cernita calamita	10



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	21.420
	5.16	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	590
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	1.870
	5.19	[160214] [160216] [200136]	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	1.500
	6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	7.700
Messa in riserva	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	3.500
	6.3	[070212]	Fanghi polimerici di ABS	520
	6.4	[070299] [190905]	Resine a scambio ionico esauste	100
	6.5	[070213] [120105] [160119]	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	100
	6.6	[070213] [120105] [160119]	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	100
	6.7	[070299]	Scaglie di alcool polivinico	1.000
	6.8	[070299]	Polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto	1.000
	6.11	[070213] [070299] [120105] [160119]	Pannelli sportelli auto	500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	6.12	[070199] [070299]	Rifiuti di caprolattame	50
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, inotnaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,	67.360
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	10.000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	15.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	1.200
	7.5	[101099] [101299]	Sabbie esauste	500
Messa in riserva	7.6	[170302] [200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	97.870
	7.7	[050110] [060503] [070712]	Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali	500
	7.8	[060316] [070199] [161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	2.500
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	500
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	12.820
	7.12	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	Calchi in gesso esausti	400
	7.13	[101399] [170802]	Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	5.000
	7.14	[010504] [010507] [170504]	Detriti di perforazione	2.500
	7.15	[010504] [010507]	Fanghi di perforazione	4.900
	7.16	[020402] [020499] [020799]	Calci di defecazione	40.000
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	490




Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	7.18	[060314] [070199] [101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	1.000
	7.19	[060314] [060316] [060399] [060499]	Inerti da tinkal	100
	7.20	[161102] [161104] [160216]	Rifiuti e rottami di cermets	700
Messa in riserva	7.22	[060899] [100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	300
	7.23	[020102] [020203] [200303]	Conchiglie	500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	700
	7.27	[100208] [100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	2.060
	7.28	[160801] [160803] [160804]	Supporti inerti di catalizzatori	10
	7.29	[170604]	Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	20
	7.30	[170506] [200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	8.000
	7.31	[020199] [020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	47.760
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	47.760
	8.2	[040221] [040222]	Peluria e pelucchi tessili	930
Messa in riserva	8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	1.000
	8.5	[040109] [040199]	Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio	50
	8.6	[040108] [040109]	Scarti solidi conciatati al vegetale	25
	8.7	[040108] [040199]	Rifiuti di smerigliatura, rasatura	1.630
	8.8	[040108] [040199]	Carniccio di scarnatura, spaccatura e pessamatura in pelo	1.630



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	8.9	[191208] [200110] [200111]	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	500
	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	87.500
	9.2	[030101] [030105]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	15.000
	9.5	[030199]	Black liquor	1.760
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	1.000
	10.1	[070299] [160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	7.680
Messa in riserva	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.190
	11.6	[020703]	Tartaro grezzo	20
	11.7	[020702] [020799]	Vinacce e fecce esauste	560
	11.8	[040221]	Guscetta di cotone	280
	11.9	[020299] [040199]	Rifiuti di cloruro di sodio	500
	11.11	[020304] [200125]	Oli esausti vegetali ed animali	1.500
	11.12	[020303]	Sansa esausta di oliva (polpa o farina)	8.430
	11.13	[020304]	Scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico	680
	11.14	[020299] [060314]	Reflui di cloruro di sodio in soluzione	300
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	Fanghi da industria cartaria	300
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	38.940
Messa in riserva	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	15.000
	12.4	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	8.000
	12.5	[010413]	Marmoresine	1.210



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	2.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	3.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	210
	12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	2.500
	12.10	[040220]	Fanghi da lavorazione lana sucida	7.100
	12.11	[100212] [120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	270
	12.12	[100214] [100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	3.000
	12.13	[190802] [190902] [190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	500
	12.14	[060503]	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	100
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	100
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	50



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	160
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	5.110
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.890
	13.4	[100602]	Abrasivo granulato	170
Messa in riserva	13.5	[061199] [100299]	Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici	2.060
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	7.110
	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	Gessi chimici	500
	13.8	[060314] [060503]	Anidrite	500
	13.9	[060503] [061399]	Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio	500
	13.10	[060314]	Biscotti fluoridrici	1.090
	13.11	[060899] [100811]	Silicato bicalcico	20
	13.15	[060314] [070599]	Rifiuti di bario solfato grezzo	1.090
	13.16	[010399] [060314]	Rifiuti di minerali di bario ridotti	1.090
	13.18-bis	[010308]	Polveri di ossidi di ferro fuori specifica	15.000
	13.20	[080318] [160216]	Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi	80




Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	13.22	[090110] [090112]	Macchine fotografiche monouso	10
	13.26	[010410] [100318] [110203] [161102]	Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio	190
	13.27	[101203] [101205] [101210]	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	310
	14.1	[070213] [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [160103] [160119] [170201] [170203] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [200203] [200301]	Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata	7.000
	15.1	[020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805] [200108] [200201] [200302]	Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica	1.640
	16.1, lett. a)	[200108] [200302]	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	4.600
	16.1, lett. b)	[020103]	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	500
	16.1, lett. c)	[030101] [030105] [030301]	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	1.500
Messa in riserva	16.1, lett. d)	[020304] [020501] [020701] [020702] [020704]	Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	1.000
	16.1, lett. e)	[040221]	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	500
	16.1, lett. f)	[040221]	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	500

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	16.1, lett. g)	[020106]	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	50
	16.1, lett. h)	[030101] [030199] [150103] [200138]	Scarti di legno non impregnato	2.000
	16.1, lett. i)	[150101] [200101]	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	500
	16.1, lett. j)	[030309] [030310] [030311]	Fibra e fanghi di carta	500
	16.1, lett. l)	[200201]	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	10.000
	17.1	[150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [160103] [160119] [170201] [170203] [191210] [200203] [200301]	Rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14	4.000
	18.2	[040101] [040221] [040222]	Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	1.300
	18.3	[040101]	Scarti solidi della lavorazione conciaria	100
	18.7	[020402]	Calce di defecazione e ceneri di calce	65.230
	1 - Allegato 2	[191210]	Combustibile derivato da rifiuti (CDR)	9.700
Produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria	3 Allegato 2	[020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704]	Scarti vegetali	35.000
	4 - Allegato 2	[030101] [030105] [030301] [150103] [170201] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	35.000
	6 Allegato 2	[030105] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	5.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria	9 Allegato 2	[030307] [030310]	Scarti di pulper	330
	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	64.260



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	1.2	[150203]	Scarti di pannolini e assorbenti	500
	2.1	[101112][150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	3.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche	2.2	[150107] [200102]	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	490
	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	66.410
Impianti di frantumazione	6.1	[020104] [150102] [170203][191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	64.720
	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306][170203]	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	5.000
	8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	4.000



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	118.000
	5.19	[160214] [160216] [200136]	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	40.690

ALLEGATO 4
Suballegato 2

**DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI
CUI ALL'ALLEGATO 2, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998**

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati	1 allegato 2 Suballegato 1	[191210]	CDR	25.000
	2 allegato 2 Suballegato 1	[190699]	Biogas (impianti dedicati o impianti industriali)	214.250
	3 allegato 2 Suballegato 1	[020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704]	Scarti vegetali	25.000
	4 allegato 2 Suballegato 1	[030101] [030105] [030301] [150103] [170201] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	36.000
	5 allegato 2 Suballegato 1	[040221]	Rifiuti da fibra tessile	15.000
	6 allegato 2 Suballegato 1	[030105] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	13.700
	7 allegato 2 Suballegato 1	[020304]	Rifiuti della lavorazione del tabacco	20.000
	9 allegato 2 Suballegato 1	[030307] [030310]	Scarti di pulper	9.000
	10 allegato 2 Suballegato 1	[190805]	Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue	15.000
	12 allegato 2 Suballegato 1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311]	Fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria	10.000
	13 allegato 2 Suballegato 1	[160306]	Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico (In impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW)	30.000
	14 allegato 2 Suballegato 1	[020106]	Pollina (Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.)	70.000
Utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti industriali	1 allegato 2 Suballegato 1	[191210]	CDR	25.000
	2 allegato 2 Suballegato 1	[190699]	Biogas (motori fissi a combustione interna)	11.300 mc
	3 allegato 2 Suballegato 1	[020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704]	Scarti vegetali	500



Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	4 allegato 2 Suballegato 1	[030101] [030105] [030301] [150103] [170201] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	40.000
Utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti industriali	6 allegato 2 Suballegato 1	[030105] [200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	80.000
	7 allegato 2 Suballegato 1	[020304]	Rifiuti della lavorazione del tabacco	20
	9 allegato 2 Suballegato 1	[030307] [030310]	Scarti di pulper	150.000



Al DM 5 febbraio 1998 è aggiunto il seguente allegato 5:

"ALLEGATO 5

**NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE
EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON
PERICOLOSI**

1. Ubicazione

Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2. Dotazioni minime

L'impianto deve essere provvisto di:

- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
- c) idonea recinzione.

3. Organizzazione

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

4. Stoccaggio in cumuli

Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.



I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.

Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

6. Stoccaggio in vasche fuori terra

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

7. Bonifica dei contenitori

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

8. Criteri di gestione

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse."

